

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10, 12, 61 e 62, nonché tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009;

VISTO l'art.11 del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, concernente l'introduzione dell'obbligo, entro il 30 giugno 2020, della presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 concernente l'introduzione dell'obbligo della presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usati come carburante;

TENUTO CONTO delle istanze degli operatori di richiesta di un ulteriore periodo di proroga necessario ad adeguare i propri sistemi informatici all'utilizzo del DAS elettronico per benzina e gasolio ad uso agricolo;

RITENUTO OPPORTUNO definire un provvedimento specifico per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

- a) La decorrenza dell'obbligo prevista dal comma 2 dell'articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, dei prodotti indicati all'articolo 2

comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 denaturati e utilizzati in ambito agricolo, è differita al 1° marzo 2022.

- b) La decorrenza dell'obbligo prevista dal comma 2 dell'articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, previsti dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 10 e 12, ad eccezione dei prodotti indicati all'articolo 2 comma 1 della Determinazione direttoriale n. 138764/RU del 10 maggio 2020 e alla precedente lettera a), è differita al 30 giugno 2022.
- c) La decorrenza dell'obbligo prevista dal comma 2 dell'articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l'adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 61 e 62, è differita al 30 giugno 2022.
- d) La decorrenza dell'obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell'art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 è differita al 1° gennaio 2023.

ARTICOLO 2

Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 non espressamente modificate dalla presente.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna